

1200, e scioglimento delle ussere che precede  
 essere:

la ~~XXXXXX~~ ha proposto ricorso ex art. 703 cpe  
 e 1170 cc lamentando di avere il possesso  
 di una servitù di passaggio (su di una strada della  
 cui detentrice Kennedy in concreto permette di  
 raggiungere il fondo recentemente occupato  
 dalla ricorrente dei signori ~~XXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~ e di avere subito una  
 lesione di diritto e di fatto da parte del sig.  
~~XXXXXX~~;

per quest'ultimo, nel costituirsi, ha preliminarmente  
 eccepito che la ricorrente sarebbe  
 in corso di decadenza;

l'eccezione è fondata.  
 Innanzi l'art. 1170 cc dispone che chi subisce  
 una molestia possessoria può chiedere la  
 manutenzione entro un anno dalla turba  
 tira.

da ricorrente sostiene che la prima turbata  
 di cui ebbe percezione avvenne nel marzo 2003,  
 di tal che il ricorso sarebbe tempestivo.  
 Tuttavia le affermazioni contenute  
 nei testi ~~XXXXXX~~, ~~XXXXXX~~ e  
~~XXXXXX~~ i quali hanno riferito

che le funzioni della ~~azienda~~ erano  
a passare per lo studio nell'entusiasmo del  
2002 e che da subito fu difeso dal  
~~giudice~~ e dai familiari.

Non corrisponde al vero, poi, che il ~~giudice~~  
nell'interrogatorio libero abbia ammesso  
che la firma molestia risale al marzo  
2003, in quanto anch'egli ha detto che  
già nell'ottobre del 2002 lui e sua moglie  
credono di aver visto quella delle ~~azioni~~ che  
non si poteva pensare delle strade di cui  
è causa.

X [ Ma tenuto conto, poi, che il principio dell'ec-  
cesso possessivo spiega i suoi effetti  
anche in ordine ai rapporti temporali delle  
azioni possessorie e pertanto, nell'acquire  
se non compiuta la decadenza di cui  
all'art. 1170 cc, bisogna tenere conto  
anche delle molestie o turbative poste  
in essere contro il ~~giudice~~, data causa  
delle ~~azioni~~.

Orbene, dalle documentazioni in  
atto risulta che dal 2002 (in merito) e  
benche contenga elemento di possesso  
in un'attività di quelli agricoli del ~~giudice~~

con lettera del 26.3.02.

E' per un importo meno da tale data che  
diversi l'anno civile per la sua funzione  
dell'azione.

Non e' pertanto concesso il finanziamento  
interdittale richiesto - Il caso art. 700 che e' riferito non  
ammonta al rifiuto del pagamento immediatamente e inappellabile  
p. q. eu.

Il fu concesso il finanziamento  
interdittale richiesto.

Prima la sentenza art. 1834 e alla  
data del 18.5.04 ore 10.20

Riferisce il caso art. 700 che. Spese definitive  
num. 24.2.02

2002  
0450

Depositato in Cancelleria

25 FEB 2004

IL CANCELLIERE DI CANCELLERIA

Procedimento civile n. 10/2004 R.G.

Il TRIBUNALE DI MONZA - seconda sezione civile

IL CASO.it

composto da :

dott. Gerardo Perillo – Presidente  
dott. Antonella Nazzaro – Giudice relatore  
dott. Fulvia De Luca – Giudice

a scioglimento della riserva assunta in data 01 aprile 2004 ;  
esaminati atti e documenti di causa ;

rilevato che, con ricorso depositato il 12 marzo 2004, la ~~XXXXXX~~ s.r.l. propone reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento 24 febbraio 2004 Tribunale di Monza – procedimento civile n. 13625/2003 R.G. - con cui veniva rigettata la domanda già formulata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 703 e 700 c.p.c., dall'attuale reclamante ;

rilevato che la ~~XXXXXX~~ s.r.l. fonda il proprio reclamo sui seguenti motivi :

1. in riferimento alla istanza ex art. 1170 c.c. : **errata applicazione del principio dell'accessio possessionis** - con conseguente tempestività dell'azione intrapresa ai fini della invocata tutela possessoria, dato che il primo atto di turbativa e molestia è da far risalire al marzo 2003 e non ad epoca anteriore - ;
2. in riferimento alla istanza ex art. 700 c.p.c. : **assenza di motivazione nel provvedimento del Giudice** ;

rilevato che, con comparsa depositata il 30 marzo 2004, si costituisce ~~XXXXXXXXXX~~ insistendo per la conferma dell'ordinanza 24 febbraio 2004, ex adverso reclamata, e, tanto, da un lato, sulla base dell'istruttoria sommaria già condotta dal Giudice di prime cure e, dall'altro, insussistendo i presupposti di fatto e di diritto per l'emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. ;

osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente verificare se, nel provvedimento qui reclamato, il Giudice abbia in modo corretto applicato la norma di cui all'art. 1146 c.c.

Ad avviso di questo Collegio, condivisibili sono le deduzioni contenute nell'ordinanza 24 febbraio 2004 e, ciò, sia in relazione alla valutazione delle prove – sommarie informazioni raccolte – sia in relazione alla interpretazione fornita dell'art. 1146 c.c.

Invero, dall'esame globale delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti di causa, emerge che, talvolta, i signori ~~XXXX~~ precedenti proprietari dei fondi ora appartenenti alla ~~XXXXXX~~ s.r.l., previo consenso di ~~XXXXXXXXXX~~ hanno avuto accesso attraverso il passaggio oggetto di lite e che, invece, a partire dal marzo 2002, detto passaggio – già tollerato per soli scopi agricoli –, è stato impedito per intervenuto mutamento di destinazione – da agricola a residenziale – dei fondi di proprietà ~~XXXX~~.

Ancora, concordi – allo stato, ritenute attendibili - deposizioni ( v. ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ) – in assenza di dichiarazioni di segno opposto – consentono di ritenere che alla ~~XXXXXX~~ s.r.l. il transito è stato impedito sin dall'autunno 2002.

Così, considerato che il ricorso ex art. 703 c.p.c. è stato depositato il 30 dicembre 2003, considerato che almeno a far data dal marzo 2002 – v. lettera 26 marzo 2002 in atti di parte resistente – ~~XXXX~~, ~~XXXX~~ ha contestato ai precedenti proprietari ~~XXXX~~ il passaggio sulla stradella per cui è causa, considerato che vale anche in questo caso il principio dell'accessio possessionis – e, ciò, poiché, per un principio di logica giuridica, gli effetti negativi come quelli positivi vanno parimenti a incidere

sulla sfera sia del dante causa sia dell'avente causa nei confronti di chi contesti una situazione di possesso -, considerato che ogni ulteriore questione può essere fatta valere tra la ~~XXXXX~~ s.r.l. e i signori ~~XXXX~~ nelle opportune sedi di giudizio, si ritiene tardiva la domanda avanzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 703 c.p.c. dalla ricorrente ~~XXXXXX~~ s.r.l..

In ordine al secondo profilo di lite, altrettanto va condivisa la sia pur stringata motivazione del Giudice di prime cure laddove lo stesso ritiene insussistenti i presupposti del periculum in mora e del fumus boni juris. In altri termini, la ~~XXXX~~ non dà prova alcuna di un pregiudizio imminente ed irreparabile conseguente all'impedito passaggio attraverso la stradella in contestazione : la possibile monetizzazione di un eventuale danno economico e legittimamente risarcibile – come lamentato da parte ricorrente – induce a superare le ragioni di urgenza prospettate – ma, si ripete, non dimostrate - in ricorso.

L'ordinanza 24 febbraio 2004 va interamente confermata.

Non luogo a provvedere ulteriormente.

P.Q.M.

rigetta il reclamo proposto dalla ~~XXXXXX~~ s.r.l. avverso l'ordinanza 24 febbraio 2004 Tribunale di Monza emessa nel procedimento n. 13625/2003 R.G. ;

non luogo a provvedere ulteriormente.

Si comunichi.

Monza 06 aprile 2004.

Il Giudice relatore



Il Presidente.



Depositato in Cancelleria  
del 11.3.04  
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

0948